



Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

■ UNICA PUBBLICAZIONE

Conferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri» (Oml AgriAliForm)

Conformemente all'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale¹, il Consiglio federale ha conferito il carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri» (Oml AgriAliForm) secondo il regolamento del 29 giugno 2017².

Il decreto di conferimento dell'obbligatorietà generale entra in vigore il 1° agosto 2018. Il carattere obbligatorio generale è conferito per una durata illimitata. Può essere revocato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

3003 Berna, il 10 luglio 2018

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Formazione professionale e continua

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri» (Oml AgriAliForm)

Sezione 1: Denominazione e scopo

Art. 1 Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce un fondo per la formazione professionale (fondo) dell'Organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri» (Oml AgriAliForm) ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2 Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua delle professioni rappresentate dall'Oml AgriAliForm.

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla forma giuridica, che sono rappresentate nell'Oml AgriAliForm. Segnatamente si tratta di:

- aziende agricole;
- aziende agricole specializzate quali le aziende orticole, frutticole, viticole e avicoltrici;
- aziende enologiche e di imbottigliamento;
- aziende che detengono o usano equini, utilizzano equini a scopo formativo, praticano ippoterapia, e offrono servizi agli equini, sugli equini e con gli equini.

Art. 5 Campo d'applicazione personale

1 Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che esercitano attività tipiche del ramo conformemente ai seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore, in particolare:

- titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di livello AFC (compresi indirizzi e orientamenti) di:
 - agricoltrice/agricoltore,
 - orticoltrice/orticoltore,
 - frutticoltrice/frutticoltore,
 - avicoltrice/avicoltore,
 - viticoltore/viticoltore,
 - cantiniera/cantiniere,
 - professionista del cavallo,
 - cavallerizza/cavallerizzo,
 - palafreniera/palafreniere,
 - fantino da corsa;





Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

- b. titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di livello CFP (compresi gli orientamenti) di:
1. addetta/addetto alle attività agricole,
 2. custode di cavalli;
- c. titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore di:
1. agricoltrice/agricoltore con attestato professionale federale,
 2. maestra agricoltrice/maestro agricoltore,
 3. maestra orticoltrice/maestro orticoltore,
 4. frutticoltrice/frutticoltore con attestato professionale federale,
 5. maestra frutticoltrice/maestro frutticoltore,
 6. maestra avicoltrice/maestro avicoltore,
 7. viticoltrice/viticoltore con attestato professionale federale,
 8. maestra viticoltrice/maestro viticoltore,
 9. cantiniera/cantiniere con attestato professionale federale,
 10. maestra cantiniera/maestro cantiniere,
 11. contadina/responsabile d'economia domestica rurale con attestato professionale federale,
 12. contadina diplomata,
 13. cavallerizza/cavallerizzo classe 1,
 14. cavallerizza/cavallerizzo con attestato professionale,
 15. maestra di equitazione diplomata/maestro di equitazione diplomato,
 16. specialista del cavallo con attestato professionale federale.
- ² È valido anche per le aziende o parti di aziende nelle quali persone non in possesso dei titoli di cui alle lettere a–c e persone con formazione empirica esercitano attività tipiche del ramo conformemente a questi titoli.
- Art. 6** Validità per la singola azienda o parte di azienda
Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo di applicazione sia territoriale, sia aziendale e sia personale del fondo.
- Sezione 3: Prestazioni**
- Art. 7**
- ¹ Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento delle seguenti misure:
- a. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione professionale continua. Detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling. In particolare:
1. ordinanze sulla formazione professionale di base e regolamenti d'esame per offerte formative della formazione professionale superiore;
 2. documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;
 3. procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative sostenute dall'Oml AgriAliForm e dall'Oml Mestieri legati al cavallo, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;
 4. spese per procedure di qualificazione riconosciute;
 5. promozione e garanzia delle offerte di posti di tirocinio;
 6. formazione e formazione continua dei formatori, delle formatrici e dei formatori di corsi interaziendali;
 7. copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo dell'Oml AgriAliForm e delle organizzazioni affiliate:
 - Associazione dei gruppi e delle organizzazioni romande dell'agricoltura (AGORA),
 - BioSuisse (Associazione mantello delle aziende bio svizzere),
 - Centro di competenza di avicoltura (Aviforum),
 - Federazione svizzera dei viticoltori (FSV),
 - Unione svizzera delle donne contadine e rurale (USD-CR),
 - Unione svizzera dei contadini (USC),
 - Associazione svizzera Frutta (ASF),
 - Unione svizzera produttori di verdura (USPV) e relative organizzazioni affiliate,
 - Associazione svizzera commercianti di vini (ASCV),
 - Oml Mestieri legati al cavallo;
- b. pianificazione, organizzazione e realizzazione dei corsi interaziendali;
- c. reclutamento e promozione delle giovani leve in tutti i settori della formazione professionale;



Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

d. promozione della formazione professionale superiore.

² La Commissione del fondo può decidere contributi finanziari per altri provvedimenti conformi allo scopo del fondo.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 8 Obbligo di contribuzione

Le aziende e parti di aziende sottoposte al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo.

Art. 9 Base di calcolo per le aziende agricole e le aziende agricole specializzate (art. 4 lett. a e b)

¹ La base di calcolo dei contributi per le aziende agricole e le aziende agricole specializzate (art. 4 lett. a e b) è rappresentata dalla superficie della rispettiva azienda o parte di azienda.

² La chiave di finanziamento è quella applicata per la riscossione dei contributi per l'Unione svizzera dei contadini (USC).

³ La base dei dati poggia sul rilevamento della struttura aziendale svolto dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e dall'Ufficio federale di statistica (UST).

⁴ Le aziende agricole sono inoltre tenute a versare un contributo per le aziende equestri secondo l'articolo 11, se dispongono di strutture fisse per la formazione e l'allenamento (campi d'equitazione) e di infrastrutture edili (spogliatoi, «Club-House», selleria) e se le utilizzano a scopi professionali direttamente o con personale proprio per l'esercizio delle attività tipiche del ramo, eccetto che per la detenzione di cavalli.

⁵ La messa a disposizione delle infrastrutture ad aziende esterne non comporta l'obbligo di versare il contributo di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c.

Art. 10 Base di calcolo per le aziende enologiche e di imbottigliamento (art. 4 lett. c)

¹ Presso le aziende enologiche e di imbottigliamento (art. 4 lett. c) la riscossione dei contributi avviene per singola azienda, in base alla quantità di vino prodotto o imbottigliato.

² La base di calcolo poggia sulle cifre dell'organo di controllo designato secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 14 novembre 2007⁴ sul vino.

Art. 11 Base di calcolo per le aziende equestri (art. 4 lett. d)

¹ Per le aziende o parti di aziende equestri (art. 4 lett. d) viene riscosso un contributo per azienda e un contributo per ogni equino detenuto in azienda.

² Il contributo viene calcolato sulla base di un'autodichiarazione dell'azienda. Se l'autodichiarazione viene negata, la Commissione del fondo procede a una stima secondo il proprio apprezzamento (art. 16 cpv. 4 lett. e).

Art. 12 Contributi

¹ I contributi annui ammontano al massimo:

- per le aziende agricole e le aziende agricole specializzate o parti di azienda corrispondenti: 4 franchi per ettaro;
- per le aziende o parti di azienda enologiche e di imbottigliamento: 0,5 franchi per ettolitro di vino prodotto o imbottigliato;
- per le aziende o parti di azienda equestri: 250 franchi per azienda o parte di azienda e 10 franchi per cavallo.

² L'ammontare dei contributi di cui al capoverso 1 è determinato annualmente dalla Oml AgriAliForm.

³ Le aziende individuali hanno l'obbligo di contribuzione.

⁴ I contributi devono essere versati ogni anno.

⁵ Il termine di pagamento per le fatture secondo il capoverso 1 lettere b e c è di 30 giorni dalla data di emissione. Gli interessi di mora del 5 per cento sono calcolati a partire dal 30° giorno dopo il termine di pagamento. Unitamente al secondo richiamo viene aggiunta una spesa amministrativa di 50 franchi.

Art. 13 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁵ sulla formazione professionale (OFPr).

² Un'azienda o parte d'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare alla Commissione del fondo una richiesta motivata.

Art. 14 Limitazione delle entrate





Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 15 Comitato dell'Oml AgriAliForm

¹ Il Comitato dell'Oml AgriAliForm è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

² Esso assolve in particolare i seguenti compiti:

- nomina del presidente e dei membri della Commissione del fondo;
- determinazione di un organo amministrativo;
- emanazione di un regolamento esecutivo;
- approvazione del preventivo e del consuntivo del Fondo per la formazione professionale;
- attribuzione dei fondi secondo l'elenco delle prestazioni e determinazione della parte destinata alla costituzione di riserve;
- decisione su ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo.

Art. 16 Commissione del fondo

¹ La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

² Essa è composta da otto membri e da un presidente.

³ La Commissione si costituisce da sé.

⁴ In particolare, essa è competente per:

- la sorveglianza dell'organo amministrativo;
- la sorveglianza dei compiti definiti nell'articolo 18 dall'organo amministrativo dell'Oml mestieri legati al cavallo;
- la stesura del preventivo all'attenzione del comitato della Oml AgriAliForm;
- l'inclusione di un'azienda nel fondo;
- la valutazione di contributo di un'azienda in caso di insolvenza;
- la ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

Art. 17 Organo amministrativo dell'Oml AgriAliForm

¹ L'organo amministrativo dell'Oml AgriAliForm assolve i compiti che non sono espressamente attribuiti al Comitato o alla Commissione del fondo.

² Esso esegue il presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

³ È responsabile della riscossione dei contributi e del pagamento di contributi ai fornitori di prestazioni, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2.

Art. 18 Organo amministrativo dell'Oml Mestieri legati al cavallo

¹ L'organo amministrativo dell'Oml Mestieri legati al cavallo registra gli indirizzi delle aziende equestre (art. 4 lett. d).

² Esso è responsabile della riscossione dei contributi delle aziende equestre e del pagamento dei contributi per prestazioni secondo l'articolo 7.

Art. 19 Consuntivo, contabilità e revisione

¹ L'organo amministrativo gestisce il fondo in un conto separato con contabilità autonoma.

² Il periodo contabile è l'anno civile.

³ Il consuntivo del fondo viene controllato annualmente da un ufficio di revisione indipendente.

Art. 20 Vigilanza sul fondo con conferimento del carattere obbligatorio generale

¹ Qualora al fondo sia stato conferito il carattere obbligatorio generale, esso è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

² Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza alla SEFRI.

Sezione 6:

Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 21 Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato dal Comitato dell'Oml AgriAli Form conformemente all'articolo 2 dello statuto del 30 novembre 2012.



Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

Art. 22 Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 23 Scioglimento

¹ Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il Comitato dell'Oml AgriAliForm, con il consenso della SEFRI, scioglie il fondo.

² Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

Art. 24 Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce il Regolamento del 4 dicembre 2013 sul fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro (Oml) AgriAliForm.

Brugg/Losanna, 29 giugno 2017

Oml AgriAliForm:

L. Bardet, Presidente

M. Schmutz, Segretario

¹ RS 412.10

² Decreto del Consiglio federale del 18 giugno 2018, pubblicato nel Foglio federale del 10 luglio 2018.

³ RS 412.10

⁴ RS 916.140

⁵ RS 412.101